

IN BREVE n. 038-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

SANATORIA BADANTI e CERTIFICATO MEDICO

Chi presenta istanza di regolarizzazione di una badante deve premunirsi di certificazione relativa alla limitazione dell'autosufficienza della persona nei cui confronti lo straniero presta assistenza, pena l'inammissibilità della domanda (senza la dichiarazione medica non è possibile la regolarizzazione).

La certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Non occorre per quei cittadini già riconosciuti invalidi (è infatti sufficiente la documentazione sullo stato di invalidità civile rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie).

Fac simile - fonte Fimmg

Dott.

Medico Chirurgo

(indirizzo)

Certificazione medica ai sensi della circolare INPS 101/2009 (legge 102 del 3 agosto 2009)

In riferimento alla dichiarazione/domanda presentata

dal Sig.(1) con relativi allegati

si attesta che

il/la Sig./ra (2) nato/a il (2) residente a (2)

è affetto/a da patologia / handicap che ne limita l'auto-sufficienza con conseguente necessita di assistenza, per la cui erogazione il richiedente dichiara che si avvarrà di personale extra comunitario.

Sulla base della documentazione clinica esaminata e delle esigenze organizzative espresse nella sopra citata dichiarazione/domanda, emerge la necessità che l'assistenza di cui sopra sia erogata da:

- un lavoratore addetto ad assistenza (3)
- due lavoratori addetti ad assistenza (3)

Si rilascia su richiesta dell'interessato/a - dei familiari

Data (gg / mm / aa)

Dott.
Medico di M.G.
convenzionato SSN

Note:

- 1) nominativo del richiedente
- 2) soggetto che necessita dell'assistenza
- 3) segnare l'ipotesi del richiedente

ASSICURAZIONE IN SPERIMENTAZIONI CLINICHE

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» numero 213 del 14 settembre 2009 il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 luglio 2009 sui «requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali».

IN ALLEGATO A PARTE - D.M. Lavoro 14 luglio 2009 (documento 192)

MEDICI e PAZIENTI

La Cassazione con la sentenza 19690/2009 ha ribadito il concetto che i medici di famiglia di una stessa zona non possono pretendere di spartirsi i pazienti dei colleghi che muoiono poiché la scelta del medico è fatta liberamente dai cittadini e non può tollerare limitazioni nella «concorrenza» tra camici bianchi convenzionati.

I medici di famiglia, sottolinea la Cassazione, hanno il solo diritto di poter essere liberamente scelti dai pazienti, nella zona assegnata, in base a una manifestazione di volontà assolutamente libera e incoercibile, fondata come è su una adesione fiduciaria.

Inoltre non vi è né è astrattamente ipotizzabile, un minimo garantito nel numero dei pazienti o un diritto esclusivo cui possa in qualche modo correlarsi la successione automatica nei rapporti di assistenza in essere presso il medico sostituito perché deceduto.

DALLA CASSAZIONE

Per raggiungere certi livelli di reddito ad età avanzata non necessariamente ci si debba avvalere di un'autonoma organizzazione, così la Suprema Corte ha accolto con rinvio il ricorso di un anziano, ordinario di procedura penale e consulente, che era stato escluso dal rimborso IRAP perché, aveva sostenuto il fisco e poi i giudici di merito, guadagnava tanto e a quell'età non poteva certo fare tutto da solo.

Corte di Cassazione - Sentenza 10 settembre 2009, n. 19515

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Data l'importanza riportiamo il Decreto legislativo 81/2008 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 106/2009 (elaborazione della DPL di Modena in collaborazione con CNA).

IN ALLEGATO A PARTE - D.Lgs. n. 81 integrato col D.Lgs. n. 106 (documento 191)

ATTENZIONE - DAL 1 OTTOBRE CERTIFICATI DI GUIDA PER CICLOMOTORI NON PIU' AI MEDICI DI FAMIGLIA

La Circolare del Ministero dei Trasporti n. 77410 del 4 agosto 2009 stabilisce che dal 1 ottobre 2009 per la guida dei ciclomotori sarà necessaria la visita specialistica da parte dei sanitari abilitati per le patenti di guida con relativa certificazione di idoneità alla guida così come avviene già per le patenti degli autoveicoli (vedi BREVIA 33).

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI**

Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 77410/08.03

Roma, 4 agosto 2009

OGGETTO: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il comma 49 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell'art. 116 del codice della strada, risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: "I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale".

In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all'art. 119, commi 2 o 4 del codice della strada.

IL DIRETTORE
dott. Maurizio Vitelli

F23 COL PROPRIO PC - L'Agenzia delle entrate comunica

Con "F23" la compilazione si fa *soft* e trova il mouse. Da oggi è infatti in pista il nuovo software che permette di compilare direttamente dal computer, in maniera ancora più rapida e semplice, il modello di pagamento. La nuova applicazione si affianca così al consueto "F24" e consente di compilare e stampare l'F23, che poi si dovrà presentare agli sportelli di banche e Poste Spa o degli agenti della riscossione, per effettuare i versamenti in favore di enti esterni all'Amministrazione finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) o per pagare alcune imposte indirette, come ad esempio quelle di registro, ipotecarie e catastali.

Compilazione guidata step by step - Il nuovo prodotto di compilazione, diviso in pannelli, orienta il contribuente nella compilazione delle diverse sezioni del modello, fornendogli indicazioni ed elenchi che riportano i dati ammessi nei vari campi.

Se sbagli, click e correggi - In caso di errore, in qualunque momento si può tornare indietro e modificare i dati già inseriti. Basta selezionare il pannello che interessa, cliccando sui *link* posti in alto nella pagina o sul tasto "indietro".

L'errore avvistato è segnalato - Il software effettua alcuni controlli formali sui dati inseriti, per verificare che corrispondano con le modalità di compilazione dell'F23, e fornisce all'occorrenza indicazioni sul tipo di anomalia riscontrata. Una volta finito di compilare i vari campi, l'applicazione visualizza un pannello riepilogativo dei dati inseriti, da cui si può stampare il modello, per rileggerlo e controllarlo anche su carta.

Il software per la compilazione del modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di AGOSTO 2009

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -0,1	135,8 0,2				

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

TFR: COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 agosto al 15 settembre 2009 è pari al 1,724907%.

SULLA G.U. LA CONVENZIONE DEI MMG

Sul supplemento ordinario numero 167 della G.U. numero 208 dell'8 settembre 2009 è stato pubblicato l'Accordo collettivo nazionale per la medicina convenzionata.

Entro 30 giorni i pagamenti degli arretrati. A partire dal 31esimo giorno dalla pubblicazione in G.U. spettano all'interessato gli interessi legali sulle maggiori somme spettanti.